



## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Definiti i contributi IVS 2016 di artigiani e commercianti**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **con la circ. 29.01.2016 n. 15**, l'INPS ha comunicato **i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito**, nonché **le modalità di determinazione della contribuzione 2016** dovuta dagli **iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali**. In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che **per il 2016, l'aliquota "base" è incrementata dello 0,45%**, per un **importo complessivo pari 23,10%**, alla quale vanno applicati specifici incrementi o riduzioni. Infatti, si ricorda che **per i soli iscritti alla Gestione commercianti dovrà essere sommato lo 0,09%** (per un valore totale dell'aliquota pari al 23,19%) a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 28.3.1996 n. 207, **ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale**. Ancora, **sono previste le consuete riduzioni dei contributi per gli iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (20,10% per gli artigiani e 20,19% per i commercianti)**, mentre **viene confermato il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità**, determinato, ai sensi dell'art. 49 co. 1 della L. 23.12.1999 n. 488, **nella misura di 0,62 euro mensili**. **Il minimale di reddito per il 2016**, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, rimane invariato rispetto allo scorso anno ed è **pari a 15.548,00 euro**, mentre **il massimale di reddito ammonta a 76.872,00 euro**, per coloro che si **sono iscritti alle citate Gestioni prima dell'1.1.1996**, ovvero **a 100.324,00 euro**, per **gli iscritti con decorrenza o successivamente a tale data**. Si rammenta, infine, che per il versamento **delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito**, i termini previsti **sono il 18.5.2016, 22.8.2016 e 16.11.2016, nonché il 16.2.2017**. Invece, con riferimento ai contributi dovuti sulla **quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo e secondo acconto 2016**, i termini previsti sono quelli per i pagamenti IRPEF.

---

## Premessa

---

I soggetti di cui all'art. 1, Legge n. 233/1990, ovvero **artigiani e commercianti** – che risultano iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – **sono tenuti al versamento**, per ogni periodo d'imposta, **dei contributi previdenziali IVS** (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché **a favore dei loro collaboratori** (coadiuvanti e coadiutori).

A questi soggetti **si aggiungono**, inoltre, **altre categorie di contribuenti**, anch'essi obbligati all'iscrizione alla Gestione IVS.

### Altri soggetti iscritti alla gestione commercianti o artigiani

I collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell'imprenditore

I soci di srl che svolgono attività commerciale

I soci unici di srl

I soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana

I soci di snc avente ad oggetto un'attività d'impresa di natura commerciale, se sussiste "la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitudine e della prevalenza"

I bagnini, le ostetriche, gli affittacamere, nonché gli operatori e le guide turistiche a specifiche condizioni previste per i diversi settori

I soggetti iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti **sono tenuti al pagamento**, a favore dell'INPS:

- di un "**contributo minimo obbligatorio**" fino ad un reddito minimo annuo (Contributi fissi sul minimale di reddito);
- dei "**contributi sulla quota sulla quota di reddito eccedente il minimale**", fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile (Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale)

### Osserva

Si rammenta, che **il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti**:

- è **calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF** (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è **rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce** (quindi, per i contributi dell'anno 2016, ai redditi 2016, da dichiarare con UNICO 2017).

---

## **I contributi IVS artigiani e commercianti per il 2016**

---

Con la circ. 29.01.2016 n. 15, l'**INPS ha comunicato i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito**, nonché **le modalità di determinazione della contribuzione 2016** dovuta dagli iscritti alle **Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali**.

### **Osserva**

A tal proposito, si precisa che, **per effetto della Manovra Monti** (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), **le aliquote contributive sono state incrementate di 1,3** punti percentuali nel 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno **fino a raggiungere l'aliquota del 24% nel 2018**.

In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che **per il 2016, l'aliquota "base" è incrementata dello 0,45%**, per un importo complessivo pari 23,10%, alla quale **vanno applicati specifici incrementi o riduzioni**. Ne risulta che, per l'anno 2016, **le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche sono pari a:**

- **23,10% per gli artigiani** (in luogo del previgente 22,65% in vigore per il periodo d'imposta 2015);
- **23,19% per i commercianti** (per questi soggetti è, infatti, prevista una maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale)

Rimangono confermate, anche per il 2016, **le consuete riduzioni dei contributi previste per determinate categorie di contribuenti**.

Per i **collaboratori di età inferiore a 21 anni** che lavorano prevalentemente all'interno dell'impresa artigiana o commerciante, **continua ad applicarsi l'agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive**. Per essi, quest'anno le aliquote sono pari a:

- **20,10% per gli artigiani;**
- **20,19% per i commercianti.**

### **Osserva**

La riduzione contributiva al **20,10 % (artigiani) e 20,19% (commercianti)** è **applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni**.

**Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni**, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, **resta valida** anche quest'anno **la riduzione del 50% dei contributi dovuti**.

## ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE IVS

	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
Anno 2015	<u>22,65</u>	<u>22,74</u>	<u>19,65</u>	<u>19,74</u>
	Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, resta valida anche quest'anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti			
	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
Anno 2016	<u>23,10</u>	<u>23,19</u>	<u>20,10</u>	<u>20,19</u>
	Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, resta valida anche quest'anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti			

### Osserva

E' dovuto, in ogni caso, **un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili** (= € 7,44 annui).

Rimangono, invece, invariati alla medesima misura prevista per lo scorso periodo d'imposta (2015):

- **il minimale di reddito**, cioè il limite minimo di reddito (se il reddito è inferiore a tale limite, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale);
- la **retribuzione annua pensionabile massima**;
- **il massimale di reddito**, cioè il limite massimo di reddito **oltre il quale non è più dovuto il contributo**.

	2016	2015
<b>Minimale di reddito</b>	<b>€ 15.548,00</b>	€ 15.548,00
<b>Massimale di reddito</b> per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 31.12.1995	<b>€ 76.872,00</b> <i>(rapportato ai mesi di attività)</i>	€ 76.872,00 <i>(rapportato ai mesi di attività)</i>
<b>Massimale di reddito</b> per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995	<b>€ 100.324,00</b> <i>(non frazionabile in ragione mensile)</i>	€ 100.324,00 <i>(non frazionabile in ragione mensile)</i>

## **I contributi fissi sul minimale di reddito**

Per i redditi (la totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2016) fino al minimale di € 15.548,00, il contributo si calcola applicando a tale minimale le aliquote contributive sopra indicate.

Il contributo fisso sarà, così, pari alle seguenti misure:

Lavoratore	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	<b>3.599,03 =</b> 3.591,59 (15.548,00 * 23,10%) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità	<b>3.613,02 =</b> 3.605,58 (15.548,00*23,19%) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	<b>3.132,59 =</b> 3.125,15 (15.548,00 * 20,10) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità	<b>3.146,58 =</b> 3.139,14(15.548,00* 20,19) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità

Nel caso di periodi d'imposta inferiori all'anno, il contributo dovuto sul minimale ed il contributo maternità **devono essere rapportati ai mesi effettivi**. Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi:

Lavoratore	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	299,92 (299,30 IVS + 0,62 maternità)	301,09 (300,47 IVS +0,62 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	261,05 (260,43 IVS + 0,62 maternità)	262,22 (261,60 IVS + 0,62 maternità)

## **I Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale**

Per quanto concerne i redditi che superano il minimale di € 15.548,00, sulla quota di reddito eccedente il minimale e fino al limite di retribuzione annua pensionabile, per il 2016, pari ad € 46.123,00, si applicano le aliquote contributive prima indicate. Sulla quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di € 46.123,00 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a € 76.872,00, le aliquote contributive sono innalzate, invece, anche quest'anno di un punto percentuale:

Aliquote sul reddito eccedente il minimale	scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	23,10 %	23,19 %
	da 46.123,00	24,10 %	24,19 %
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	20,10 %	20,19 %
	da 46.123,00	21,10 %	21,19 %

Il contributo previdenziale **massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:**

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	18.064,92 = (46.123,00*23,10% +30.749,00*24,10%)	18.134,10= (46.123,00*23,19 % +30.749,00*24,19%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	15.758,76 (46.123,00*20,10% +30.749,00*21,10%)	15.827,94 (46.123,00*20,19% +30.749,00 *21,19%)

Per i lavoratori **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari**, anche per il 2016, **ad € 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.**

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	23.716,85 (46.123,00*23,10% +54.201,00*24,10%)	23.807,15 (46.123,00*23,19 % +54.201,00*24,19%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	20.707,13 (46.123,00*20,10% +54.201,00*21,10%)	20.797,43 (46.123,00*20,19% +54.201,00*21,19%)

---

## Modalità di versamento

---

Le modalità ed i termini di versamento **non hanno subito modifiche rispetto al passato** e quindi i versamenti dei contributi IVS **dovuti per il 2016 dovranno essere così effettuati:**

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO	
<b>Acconti</b>	4 quote fisse, sulla base del reddito minimale (€ 15.548), entro il: → 16.5.2016; → 22.8.2016; → 16.11.2016; → 16.2.2017.
	2 quote sul reddito eccedente il minimale entro il: → 16.6.2016 ovvero 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di prima rata; → 30.11.2016.
<b>Saldo</b>	16.6.2017 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%).

### Osserva

Si ricorda che l'Istituto già dall'anno 2013 **non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta** in quanto **le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate**, a cura del contribuente o di un suo delegato, **tramite l'opzione**, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, "**Dati del mod. F24**".

---

## Avvisi bonari rata relativa mese di novembre 2015

---

Sempre in materia di contribuzione IVS, si ricorda che, con **il recente messaggio INPS del 27.01.2016 n. 358**, l'INPS ha comunicato che **sono stati emessi gli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2015 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.**

Gli avvisi bonari **sono a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo:** *Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Posizione Assicurativa - Avvisi Bonari.*

### Osserva

Contestualmente all'avviso è stata anche:

→ predisposta la **relativa comunicazione** che di solito veniva spedita, **visualizzabile al seguente indirizzo:** *Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Posizione*

*Assicurativa - Avvisi Bonari generalizzati.*

→ **inviata una email di alert** ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

Qualora l'iscritto **avesse già effettuato il pagamento**, potrà comunicare **gli estremi del modello F24 chiamando il call-center** dell'Istituto **per consentire un rapido abbinamento del versamento.**

In caso di mancato pagamento **l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti